


ALLEGATO TECNICO

Tabella A descrittiva

RAGIONE SOCIALE AUTORIZZATA	DITTA	ISOCLIMA S.p.A.	Cod. fiscale		
			03295180172		
SEDE LEGALE AUTORIZZATA	DITTA	Rezzato (BS), via Giovanni XXIII n. 58			
SEDE IMPIANTO		Rezzato (BS), via Giovanni XXIII n. 58	FOGLIO N. 18		
			MAPP. N.	168p	
SUPERFICI		- totale insediamento destinati all’attività di gestione rifiuti	m² 42.587 m² 945		
		- aree coperte per attività di gestione rifiuti capannone e tettoia	m² 795		
		- aree scoperte	m² 150		
ZONA URBANISTICA D’INSEDIAMENTO		D3 – capisaldi della produzione industriale – all’ interno del Piano Esecutivo “Isoclima” (art. 28 NTA vigenti)	P.G.T. VIGENTE		
Legale Rappresentante		SALVINI ANDREA, nato a Desenzano D/G il 16/11/1966			
Responsabile Tecnico		SALVINI ANDREA, nato a Desenzano D/G il 16/11/1966			




Sezione RIFIUTI

1. Descrizione delle operazioni svolte e dell'impianto.

- 1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di 42.587 mq di cui mq 945 destinati all'attività di gestione rifiuti. L'immobile è sito nel comune di Rezzato (BS), via Giovanni XXIII n. 58 ed è censito al foglio 18 mappali 168p. L'area è di proprietà della ditta;
- 1.2. Il mappale 168p del foglio 18 è classificato come area "D3-capisaldi della produzione industriale - all'interno del Piano Esecutivo "Isoclima"" di cui all'art. 28 delle NTA al PGT vigente;
- 1.3. considerando il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con d.G.R. n. 1990 del 20.06.2014 e s.m.i. il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto, in quanto, nelle aree relative alla fascia di rispetto da corsi d'acqua ed alla fascia di rispetto ferroviario, non vengono svolte attività di gestione rifiuti;
- 1.4. l'elenco dei macchinari e delle attrezzature in sito è il seguente:
 - linea 1 A recupero plastica e alluminio (M1):
 - ✓ nastro trasportatore con puleggia;
 - ✓ dosatore con coclea;
 - ✓ 2 granulatori;
 - ✓ 2 mulini a celle;
 - ✓ Impianto per il trasporto pneumatico del materiale granulato
 - linea 1 B recupero rame (M2):
 - ✓ nastro trasportatore con puleggia magnetica;
 - ✓ granulatore;
 - ✓ separatore a zig zag;
 - ✓ impianto trasporto pneumatico del materiale;
 - ✓ separatore vibrante a secco per plastica e metallo;
- 1.5. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:
 - ✓ messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso e decadenti dal trattamento;
 - ✓ trattamento (R3 e R4) di rifiuti non pericolosi;
- 1.6. descrizione del ciclo produttivo
 - a) **linea 1A recupero plastica e alluminio**

Il trattamento dei rifiuti identificati dai codici EER 070213, 120101, 120105, 120199, 150102, 170402, e 170203 viene effettuato mediante operazioni triturazione e selezione delle diverse frazioni per l'ottenimento di:

 - ✓ EoW di alluminio conformi al regolamento UE 333/2011 da destinare alla commercializzazione;
 - ✓ EoW caso per caso, "granulato di polietilene", conforme alla norma UNIPLAST-UNI 10667 da utilizzare nei processi di produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate. Il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore al termine del processo produttivo di ciascun lotto di produzione all'atto della commercializzazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello allegato al presente a formarne parte integrante e sostanziale;
 - ✓ Rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero da destinare ad impianti di gestione autorizzati.



b) linea 1B recupero rame

Il trattamento dei rifiuti identificati dai codici EER 120103, 120199, 170401, 170411 viene effettuato mediante operazioni triturazione e selezione delle diverse frazioni per l'ottenimento di:

- EoW di rame conformi al regolamento UE 715/2013 da destinare alla commercializzazione;
- Rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero da destinare ad impianti di gestione autorizzati.

1.7. Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso" del granulato di polietilene:

✓ **art.184 ter comma 1**

a) *la sostanza o l'oggetto sono destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici:*

L'EoW prodotta dal trattamento dei rifiuti presenta caratteristiche pressoché equivalenti ai polimeri vergini ed è destinata alla produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate

b) *Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto:*

Il prodotto si pone sul mercato come sostitutivo di materiale plastico "verGINE". Il prodotto viene stoccato in condizioni tali da evitare la degradazione e/o perdita delle sue caratteristiche dovute all'eventuale esposizione agli agenti atmosferici.

c) *la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.*

NORME TECNICHE di SETTORE

Norma numero: UNIPLAST-UNI 10667

Il produttore effettua per ciascun lotto di produzione da 27 m³ la verifica di Conformità alle norme UNIPLAST-UNI 10667.

Vedasi criteri dettagliati al sottocitato punto c)

d) *l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana:*

L'EoW ottenuta dal trattamento dei rifiuti viene sottoposta alle verifiche per accertarne la conformità alla norma UNIPLAST-UNI 10667.

✓ **art.184 ter comma 3**

a) *Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero:* vedi tabella punto 1.9

b) *Processi e tecniche di trattamento consentiti:* vedi punto 1.6

c) *criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario:*

vedasi punti c) e d) sopra riportati per l'art. 184 ter comma 1.

d) *requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso:*

il sistema di gestione dei rifiuti è stato codificato con una procedura interna definita dall'azienda (sistema di gestione ambientale);

e) *un requisito relativo alla dichiarazione di conformità:*

per ogni lotto di produzione da 27 m³ è prevista la dichiarazione di conformità redatta secondo il modulo allegato al presente, a formarne parte integrante e sostanziale da conservare presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale.

1.8. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- ✓ messa in riserva (R13) di m³ 450 di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi in ingresso da destinare al trattamento;
- ✓ messa in riserva (R13) di m³ 244 di rifiuti non pericolosi in attesa di verifiche norma UNIPLAST-UNI 10667, in attesa di certificazione di conformità;
- ✓ messa in riserva (R13) di m³ 59 di rifiuti non pericolosi decadenti dal trattamento;
- ✓ trattamento (R3 e R4) di 4.030 t/a di rifiuti non pericolosi;



- 1.9. nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dai codici EER e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

EER	DEFINIZIONE	operazioni
070213	rifiuti plastici	R13;R3
120101	limature e trucioli di materiali ferrosi	R13;R4
120103	limature e trucioli di materiali non ferrosi	R13;R4
120105	limatura e trucioli di materiale plastico	R13;R3
120199	rifiuti non specificati altrimenti limitatamente tubi di rame ed alluminio con o senza multistrato	R13;R4
150102	imballaggi in plastica essenzialmente film plastici	R13;R3
170203	plastica	R13;R3
170401	rame, bronzo, ottone, limitatamente al rame	R13;R4
170402	alluminio	R13;R4
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410, cavi-conduttori in rame e alluminio ricoperti e non ricoperti	R13;R4

1.10. i rifiuti vengono depositati su aree pavimentate in cumuli, big bags e octbins, così come individuato nella planimetria, TAV. 3 "LAY OUT";

1.11. la gestione delle acque meteoriche provenienti dall'insediamento è illustrata nella TAV. 4 "SISTEMA FOGNARIO INTERNO".

2. Prescrizioni

2.1. La ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o idonea certificazione analitica riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche;
- acquisizione di una dichiarazione firmata dal produttore che descriva le modalità di classificazione, secondo le disposizioni della Decisione n. 2014/955/UE e del regolamento UE n. 1357/2014, per i codici EER che terminano con le cifre xx xx 99;
- verifica in riferimento al contenuto dei PoPS Regolamento dal Regolamento 2019/1021 del 20/06/2019, in relazione al ciclo da cui derivano. Le modalità di verifica per singolo EER devono essere indicate nel protocollo di gestione rifiuti;


2.2. per i rifiuti ferrosi e non ferrosi è prevista, oltre all'acquisizione del relativo formulario di identificazione, la procedura di accettazione di cui alla d.g.r. n. VIII/010222 del 28/09/2009:

2.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici ERR;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "Registro degli Eventi" e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.



Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

2.1.b) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

• *raccolta e trasporto*

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice ERR attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

• *controllo radiometrico*

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

• *controllo visivo all'ingresso del mezzo*

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice ERR. Tale prima verifica del tipo "passa – non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice ERR attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.


Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce "carico respinto". L'evento dovrà essere registrato sul "Registro degli eventi".

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

• *controllo visivo del carico*

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di



scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice ERR), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.)). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

2.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

Nota 1 - Da notare che il termine di "libero da" si differenzia dal termine "assenza di" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.

In particolare si intende per:

- non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.



- inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.
- 2.3. per il codice EER 170411: deve essere effettuato un controllo visivo per verificare:
 - l'assenza di cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose;
 - l'assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente;
 Qualora invece emerga la presenza di perdite o sostanze estranee, il carico potrà essere accettato per la sola parte non contaminata.
 - 2.4. per i codice EER 150102“imballaggi plastici” deve essere accertata la presenza di residui di sostanze all'interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura dell'imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di sostanze pericolose, il carico deve essere respinto in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al EER 150110*;
 - 2.5. i rifiuti che terminano con le cifre EER xx.xx.99 possono essere conferiti all'impianto purché rispettino le limitazioni indicate nella descrizione della tabella di cui al punto 1.9 del presente allegato tecnico;
 - 2.6. il campionamento dei rifiuti in ingresso, effettuate in regime di autocontrollo, deve essere condotta con le modalità previste dalla norma UNI 10802 e norme applicative collegate vigenti all'atto del controllo o, nel caso di ritiro della norma citata e/o collegate con sostituzione si applica le nuove norme;
 - 2.7. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
 - 2.8. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36 in particolare:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EoW ottenute dai cicli di produzione devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti e dei prodotti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione, in particolare:
 - d) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato per codici EER mantenendo la separazione tra rifiuti ed EOW;
 - e) le aree di stoccaggio e i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
 - f) lo stoccaggio dei rifiuti e delle EOW deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento;
 - 2.9. la gestione dell'installazione e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di



inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;

- devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

2.10. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, devono essere effettuate in condizioni di sicurezza:

- evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
- evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
- evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
- produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;

2.11. i rifiuti decadenti dall'attività di trattamento devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;

2.12. i rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) devono essere conferiti al trattamento entro 6 mesi dall'accettazione degli stessi sul registro di carico e scarico;

2.13. deve essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;

2.14. devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità;

2.15. l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul e nel suolo sono severamente vietati;

2.16. il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) e le condizioni stabilite dall'art. 185 bis della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; qualora la suddette definizione non venga rispettata, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2.17. i carichi dei rifiuti, in ingresso ed in uscita, dovranno essere coperti con teli protettivi;

2.18. la ditta deve entro 3 mesi dalla data del provvedimento, aggiornare il protocollo di gestione dell'installazione che comprende anche il controllo di qualità delle E.O.W. prodotte dal trattamento dei rifiuti, nel quale devono essere racchiusi:

- tutte le procedure adottate per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento;
- le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero.
- le procedure per il monitoraggio dei parametri inerenti la configurazione/controllo dell'impianto di trattamento specifici per ogni materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto da generare;
- il monitoraggio delle verifiche di conformità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ambientali e prestazionali);
- il monitoraggio e la registrazione dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto in uscita dall'impianto (quantità e destinazioni) al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 190 comma 1 del d.lgs. 152/06;
- la documentazione da utilizzarsi per la registrazione dei monitoraggi/controlli/verifiche effettuati sulla base dei punti precedenti, che assicuri altresì la tracciabilità dei lotti di rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
- l'individuazione dei soggetti deputati ai monitoraggi/controlli/verifiche, che dovranno curare la produzione della suddetta documentazione;
- la procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione della non conformità di eventuali lotti di produzione;



Altresì, tale documento deve tener conto delle prescrizioni inserite nel quadro prescrittivo del presente documento e di quanto riportato da ARPA nella relazione finale della visita ispettiva. Pertanto, l'impianto deve essere gestito con le modalità in esso riportate;

- 2.1. il protocollo di gestione deve essere tenuto presso l'installazione e messo a disposizione degli Enti di controllo;
- 2.2. il Protocollo di gestione deve essere revisionato in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili;
- 2.3. Le EoW ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare i criteri previsti all'art. 184-ter del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., dai Regolamenti comunitari e/o Decreti ministeriali "End of Waste" emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti all'attività svolta presso l'insediamento, dalle norme tecniche di settore UNI EN, dalle linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina EoW (Delibera del Consiglio snpa n. 67 del 06/02/2020), in particolare:
 - a) i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011;
 - b) i rottami di rame e sue leghe, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 715/2013;
 - c) il granulato di polietilene a seguito del trattamento, cessa la qualifica di rifiuto alle seguenti condizioni, da effettuarsi per lotti di produzione da 27 m³:
 - verifica dei requisiti delle norma UNIPLAST-UNI 10667;
 - è utilizzato nei processi di produzione di prodotti in plastica delle forme usualmente commercializzate;
- 2.4. la ditta, come disposto dal comma 5 bis, dell'art. 184 ter del d.lgs. 152/06, deve dare dimostrazione del rispetto dei Regolamenti REACH e CLP in relazione alle EoW prodotte, conservando la relativa documentazione presso l'impianto ed a disposizione degli organi di controllo;
- 2.5. il rispetto dei criteri di cui alla precedente prescrizione 2.20 è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta su ciascun lotto di produzione in uscita dall'impianto all'atto della commercializzazione, secondo il modello allegato ai regolamenti UE 333/2011 e 715/2013 e secondo il modello allegato al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, per le EoW non rientranti nel campo di applicazione dei suddetti regolamenti;
- 2.6. il produttore delle EoW deve conservare presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, le suddette dichiarazioni di conformità, anche in formato elettronico, mettendole a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
- 2.7. le norme UNI EN per la classificazione del materiale come EoW devono essere tenute presso l'impianto e messe a disposizione degli organi di controllo che le richiedono;
- 2.1. i lotti di EoW devono essere stoccati nelle aree individuate nella planimetria e deve essere presente idonea cartellonistica indicante se trattasi di lotto in attesa di analisi, di lotto sul quale sono già state fatte le analisi di conformità con esito positivo, lotto in attesa di certificazione;
- 2.2. qualora il lotto di EoW risulti non conforme, deve permanere nell'area dedicata e identificato con apposita cartellonistica. La ditta deve adottare una procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione della non conformità;
- 2.8. le aree ed i containers utilizzati per il deposito dei lotti da certificare mediante dichiarazione di conformità del produttore, non possono essere utilizzate ai fini della formazione di un nuovo lotto, fino al termine del loro completo svuotamento, mediante commercializzazione dell'intero lotto presente;



- 2.9. restano sottoposti al regime dei rifiuti, i materiali EoW:
- derivanti dalle operazioni di recupero non rispondenti a quanto previsto dal presente atto;
 - che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- 2.10. i lotti di EoW in attesa di certificazione, prodotti dal trattamento dei rifiuti, devono essere avviati all'effettivo ed oggettivo utilizzo, previa certificazione, entro 3 anni dal recupero per i rottami di ferro, acciaio, alluminio, rame e sue leghe, ed entro 15 giorni dal recupero per il granulato di polietilene;
- 2.11. è necessario provvedere alla verifica periodica dell'integrità della pavimentazione, delle vie di accesso, delle zone di stoccaggio/deposito rifiuti e dei prodotti finiti;
- 2.12. i sistemi d'illuminazione installati, interni ed esterni, dovranno rispettare i dettami relativi al risparmio energetico ed ai requisiti tecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento luminoso ai sensi della L.R. 31/2015;
- 2.13. ai fini della prevenzione dei rischi derivanti dalla gestione operativa dell'impianto, dovrà essere redatto un documento di piano emergenze esterne (PEE), in conformità al disposto normativo L.132/18 e Linee guida del MATTM prot 1121 del 21/01/19, integrato con i riferimenti telefonici delle emergenze degli Enti preposti (VVFF, Polizia, Carabinieri, ATS e ARPA) e reso disponibile a tutto il personale operante nell'impianto che ne dovrà essere informato;
- 2.14. Piani
- Piano di ripristino e recupero ambientale
Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.
Il piano dovrà:
 - identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
 - programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
 - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
 - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
 - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.
All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.
 - Piano di emergenza
Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

